

erano quasi affatto prive di permanente popolazione, costrette a mendicare soccorso dagli Abitatori del più vicino Apennino ed a valersi per fino della sospetta opera dei delinquenti ivi condannati ad espiare i propri delitti.

La Maremma Senese più di tutte le altre desolata ed afflitta richiamò le prime cure di S. M. Per animarvi la popolazione e l'industria furono promesse gratificazioni a chi vi avesse intrapreso il Risanamento di alcuno dei Paduli o la cultura di sterili Terreni (a) e si concessero grazie e privilegi a quei che stabilmente vi avessero determinato la loro dimora. (b)

Dalle vicine Campagne Romane vi furono richiamate ed allettate con dei premj famiglie di Coltivatori ed a loro favore fu aperta una Cassa d'Imprestanza (c). Dopo di avervi ristabilito il libero Commercio de' Grani (d) fu anche liberata la intera Provincia da diverse Regie Imposizioni non esclusi i Diritti di Dogana e di Regalia (e) e si volle che la medesima servir potesse di asilo sicuro sì agli Esteri che ai Nazionali che vi si fossero refugiati. (f)

Con l'Editto prescrivente la riunione del Pascolo al Dominio del Suolo (g) fu distrutta l'antica Legge (h) del

(a) Editto de' 9. febbrajo 1769.

(b) Motuproprio de' 18. Marzo 1766. Editto de' 3. Giugno 1769.

(c) Questo tentativo non sortì per altro un esito felice mentre convenne condonare tutte le somme prestate, senza che si ottenesse un concludente aumento nel numero dei Lavoratori.

(d) Editto de' 14. Giugno 1773.

(e) Notificazione de' 13. Aprile 1778. Fu dipoi promesso il rimborso della quarta parte di spesa a chi

vi avesse resarcito, o costruito nuove Case Rurali.

(f) Motuproprio del dì primo Giugno 1778.

(g) Editto del dì 11. Aprile 1778.

(h) Secondo questa Legge il Proprietario o Faccendiere era obbligato dopo la mietitura del Grano a lasciare per due intieri anni consecutivi liberi ed aperti i proprj Terreni all'incursione e pascolo di qualunque Bestiame. Ciò portava alla conseguenza, che nel tempo
an-